

Prot. N. 9/2020

Mirano, 21 febbraio 2020

## NOVITA' 2020: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali NUOVI

### Misura dell'agevolazione

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in sostituzione di super e iper ammortamento, è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni (compresi i soggetti nel regime forfettario) un credito d'imposta:

- ✓ nella misura del 6% del costo;
- ✓ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro.

Nel caso di investimento invece in beni "industria 4.0"<sup>1</sup>, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese nella misura del:

- ✓ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- ✓ 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di Euro.

Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali "industria 4.0"<sup>2</sup>, il credito d'imposta è riconosciuto:

- ✓ nella misura del 15% del costo;
- ✓ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 Euro.

Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

<sup>1</sup>Ricordiamo che gli investimenti devono rientrare tra quelli compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016

<sup>2</sup>I beni immateriali che danno diritto al credito d'imposta sono quelli compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016

### Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24, *a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene* o, nel caso di investimenti "4.0", a quello di interconnessione e nel caso in cui l'investimento abbia ad oggetto beni materiali la somma spettante dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo; nel caso invece di investimenti in beni immateriali, l'importo dovrà essere suddiviso in 3 rate annuali.

### Adempimenti specifici (NOVITA' ULTERIORE)

1. nella fattura di acquisto dei beni DEVE ESSERE riportato il riferimento normativo dell'agevolazione: **"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019"**, è quindi necessario richiedere al fornitore di apporre la suddetta dicitura, se si tratta di acquisto estero è consigliato indicarla nel bonifico di pagamento;
2. l'azienda deve **rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro;**
3. l'azienda deve aver effettuato il **versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.**



I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento o dell'entrata in funzione, se successiva, il credito d'imposta dovrà essere restituito con il versamento del saldo delle imposte relative all'anno in cui si è verificato l'evento senza sanzioni ed interessi.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale